



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3 - POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

DATA	06/09/2026
NUMERO	3625

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI"

SERVIZIO PROTOCOLLO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 16 luglio 2026, con la quale è stata approvata la nuova Macrostruttura vigente presso l'Ente dal 1° agosto 2026;

DATO ATTO della competenza dello scrivente Dirigente del "Servizio Protocollo, Urp, Ufficio Stampa e Trasparenza" ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 92 del 31/07/2026;

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 9, del Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Direttore generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028. – APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2026-2028 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE BENI E SERVIZI 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/03/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/04/2026 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL PERIODO 2026/2028 (ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000). – APPROVAZIONE";
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 750 del 29/02/2024 avente ad oggetto: “Servizio raccolta e recapito degli invii postali a favore del comune di Ascoli Piceno (CIG B06B4AB549). Affidamento diretto” è stato affidato il predetto servizio alla società POST & SERVICE GROUP RETE;
- a seguito dell'affidamento è stato stipulato, in data 29/02/2024, con la società POST & SERVICE GROUP RETE (P.IVA 07532740722 Sede legale via delle Petunie 7 Modugno BA 70026) il contratto sulla piattaforma MEPA, conservato agli atti, con il quale si è stabilito l'avvio del servizio il 1° marzo 2024 con scadenza 28 febbraio 2026, salvo proroga di ulteriori 4 mesi;
- con determina di impegno n 754 del 04-03-2026 avente ad oggetto: “Servizio raccolta e recapito degli invii postali a favore del Comune di Ascoli (CIG B06B4AB549). Attivazione della proroga prevista contrattualmente CIG: B06B4AB549” è stata attivata la proroga prevista nell'accordo;

DATO ATTO della comunicazione pervenuta in data 18/12/2025 con Protocollo n 110504, inviata al Servizio Finanziario e conservato agli atti, della ditta Post & Service Group Rete con la quale informava che “(...) la denominazione sociale: Post & Service Group Rete Soggetto è ufficialmente modificata in: Spike Rete Soggetto (...) La variazione riguarda esclusivamente la denominazione. Restano pertanto immutati: Partita IVA / Codice Fiscale: 07532740722, Sede Legale: Via delle Petunie 7 – 70026 Modugno (BA);

RICHIAMATA la determinazione n. 2562 del 24/06/2026 avente a oggetto: “Il Servizio raccolta e recapito degli invii postali a favore del Comune di Ascoli (CIG B06B4AB549). Determinazioni in merito all'affidamento del servizio” con la quale veniva previsto in premessa di procedere alla proroga dell'appalto vigente, ex art.120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, “per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara e all'avvio del nuovo rapporto contrattuale”;

ATTESO, pertanto, che il contratto del servizio di raccolta e recapito degli invii postali è in scadenza in regime di *prorogatio* e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

DATO ATTO che, allo stato attuale, non è possibile definire con certezza la data di effettiva conclusione della suddetta procedura di gara;

CONSIDERATO che, in un'ottica di prudenza contabile e di corretta gestione delle risorse finanziarie, si rende necessario garantire la copertura economica per il periodo che si presume necessario alla transizione, fermo restando che la durata massima della proroga è stabilita fino al 31 dicembre 2026;

RITENUTO, pertanto, di procedere in via prudenziale all'impegno di spesa limitatamente al periodo stimato per l'avvio del nuovo rapporto contrattuale, ovvero dal 1° novembre al 31 dicembre 2026, per un totale di due mensilità;

DATO ATTO che, trattandosi di contratto di durata biennale, qualora l'iter procedurale della gara dovesse subire ulteriori differimenti che impedissero l'attivazione del nuovo contratto nel predetto periodo, le somme oggi impegnate per le suddette due mensilità (novembre e dicembre) non troveranno consumo nell'anno in corso, generando le relative economie di bilancio, e i corrispondenti mesi di servizio non goduti andranno a

traslare e a trovare copertura finanziaria nell'annualità successiva, all'interno del biennio contrattuale previsto, senza alcun aggravio di spesa complessivo;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D.Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio. L'avvio dell'esecuzione è previsto, indicativamente, per il 01/11/2026, con conseguente scadenza il 30/10/2028. Resta inteso che, in ragione di eventuali esigenze connesse all'espletamento delle procedure amministrative, la data di decorrenza potrà essere posticipata (farà fede come anzidetto la data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio). In ogni caso, l'avvio dell'affidamento non potrà avvenire oltre il 01/03/2027, data ultima entro la quale il contratto dovrà avere inizio, fermo restando che la durata complessiva biennale decorrerà dalla data di effettivo avvio.
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di poste e corriere	64100000-7	53.20	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad **€_128.212,85** (euro centoventottomiladuecentododici/85)
 - l'importo a base di gara, comprende costi stimati della manodopera pari ad **€_112.780,72** (euro centododocimilasettecentottanta/72), calcolati sulla base del costo orario del lavoro, desunto dal CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, come dettagliato nella tabella che segue:

Figura	Livello	Ore sett.	Ore annue	Costo orario	Costo annuo
Portalettere	L5	20	1.040	€ 21,59	€ 22.453,60
Portalettere	L5	10	520	€ 21,59	€ 11.226,80
Impiegato amministrativo	L4	4	208	€ 22,75	€ 4.732,00
Impiegato amministrativo	L4	11	572	€ 22,75	€ 13.013,00
Referente operativo	L3	4	208	€ 23,87	€ 4.964,96
Totale annuo					€ 56.390,36
Totale biennio					€ 112.780,72

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il CCNL Id K711 "imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi

postali”, individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all’Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;

- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto, il frazionamento comprometterebbe l’unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell’organizzazione del servizio oltreché una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, riservarsi di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste, dando atto che l’importo di tale opzione è di €_25.642,57 (euro venticinquemilaseicentoquarantadue/57), al netto di Iva;

EVIDENZIATO, quindi, che l’importo globale dell’appalto pari ad €_153.855,42 (euro centocinquantatreilaottococinquantacinque/42), è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice come dettagliato nella tabella che segue:

Importo appalto principale	128.212,85 €
Importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento	25.642,57 €
VALORE GLOBALE	153.855,42 €

ATTESO che:

- l’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, Legge 145/2018 dispone: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis*”;
- il comma 449, del citato art. 1, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 495, Legge 208/2018, prevede: “*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis*”

RICHIAMATO il parere n. 7 del 14/04/2026, Corte dei Conti, Sez. centr. contr. leg., secondo cui *“le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, disciplinate dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, possono essere considerate come una legittima alternativa per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006”*;

ACCERTATO che per il servizio in oggetto, essendo attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla medesima Centrale di Committenza Regionale delle Marche, per la stipulazione dei contratti verranno utilizzati come limiti massimi i relativi parametri di prezzo-qualità;

VERIFICATO che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 febbraio 2026, recante "Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure", emanato in attuazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è l’affidamento del “servizio di raccolta e recapito degli invii postali” le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l’articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l’art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all’indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

RICHIAMATA la circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 (pubbl. in GURI n. 274 del 23/11/2023) che fornisce chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all’art. 50 del Codice che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, precisando, in particolare, che *“tali disposizioni vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE”*;

DATO ATTO, pertanto, che il ricorso alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, in alternativa alle procedure negoziate senza bando, è consentito anche per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea, come quello in oggetto;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento del servizio;

VALUTATO di dovere applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, lett. a), secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura) e della complessità delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio;
- i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento

- n) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- o) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- p) non è prevista l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'art. 125 del Codice, in quanto il servizio è remunerato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite (cd prezzo a consumo);
- q) ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a), Allegato II.2-bis, e tenuto conto che il CPV del presente affidamento rientra nell'elenco della Tabella D1 del medesimo Allegato, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, il corrispondente indice indicato in Tabella, segnatamente: l'indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) "business to business" (BtoB) del Settore economico ATECO [53] Servizi postali ed attività di corriere
- r) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale unico di cui alla precedente lett. q);

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Ambientali Minimi";

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sottoindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Paolo Ciccarelli, Dirigente del Settore 3 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Donatella Felici in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore 3, impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
- BDNCP;
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO ATTO che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad € 2.564,257 (2 % dell'importo a base di gara);

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale;
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
 - Calcolo Manodopera;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del “Servizio di raccolta e recapito degli invii postali”, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € € 153.855,42 (euro centocinquantatremilaottocentocinquantacinque/42) Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

Importo appalto principale	128.212,85 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	25.642,57 €
VALORE GLOBALE	153.855,42 €

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **DARE ATTO** che in base al decreto Sindacale n. 114 del 01/09/2026, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 “PNRRR – GARE”, cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

8. di **DARE ATTO** che:

- l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di poste e corriere	64100000-7	53.20	P

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sottoindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Paolo Ciccarelli, Dirigente del Settore 3 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Donatella Felici in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore 3, impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
 - o BDNCP;
 - o profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:"

9. di **DARE ATTO** che l'appalto principale è finanziato con fondi di bilancio, mentre l'appalto opzionale verrà finanziato solo in caso di attivazione delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

10. di **DARE ATTO** che l'incentivo per funzioni tecniche è pari ad € 2.564,257 (2 % dell'importo a base di gara);

11. di **DARE ATTO** che l'utilizzo dei predetti capitoli è stato già autorizzato dal Dirigente del Settore 4;

12. di **PRENOTARE** la spesa totale di € 156419,68 nei seguenti capitoli del Bilancio nelle seguenti modalità:

a) Anno 2026

- 9880.3 IMU/TARI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE - 13.000,00;

a) Anno 2027

- 7870.1 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA – 40.700,00;
- 9880.3 IMU/TARI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE – 37.509,88;

a) Anno 2028

- 7870.1 SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA – 40.700,00;
- 9880.3 IMU/TARI-STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE – 24.509,80;

13. DI APPROVARE il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili);

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO O RISCOSSIONE	IMPORTO
2026	13.000	2026	3.000
2027	78.209,88	2027	83.209,88
2028	65.209,80	2028	70.209,80

14. di **DARE ATTO** che il presente atto è esecutivo a seguito del visto contabile;
15. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, le prenotazioni di cui ai prospetti riportati in calce;
16. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
17. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
18. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati non pubblicati:

1. Relazione generale;
2. Capitolato Speciale d'appalto;
3. Schema di contratto;
4. Criteri di valutazione OEPV;
5. Criteri di partecipazione;
6. Elenco personale attualmente impiegato;
7. Calcolo Manodopera;

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
FELICI DONATELLA

Il Dirigente
CICCARELLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)